**PROCEDURA**

**CODICE DI COMPORTAMENTO**

**INTERNAL DEALING**

Approvata dal Liquidatore Unico in data 4 novembre 2024

**INDICE**

[1. DEFINIZIONI 3](#_Toc180764054)

[2. PREMESSA 4](#_Toc180764055)

[3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI 4](#_Toc180764056)

[4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI 5](#_Toc180764057)

[5. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI 5](#_Toc180764058)

[**5.1 Definizione delle "Operazioni dei Soggetti Rilevanti"** 5](#_Toc180764059)

[**5.2 Modalità di comunicazione alla Consob, alla Società ed al Mercato** 8](#_Toc180764060)

[6. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 8](#_Toc180764061)

[7. PERIODI DI BLOCCO 9](#_Toc180764062)

[8. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 10](#_Toc180764063)

[9. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ 10](#_Toc180764064)

[10.REPORTISTICA 11](#_Toc180764065)

[11. PRIVACY 11](#_Toc180764066)

[12. MODIFICHE E INTEGRAZIONI 11](#_Toc180764067)

[Allegato 1 12](#_Toc180764068)

[Allegato 2 16](#_Toc180764069)

# **1. DEFINIZIONI**

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Codice di comportamento hanno il significato a essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare, sia al plurale:

**Codice**: il presente Codice di comportamento.

**Elenco dei Soggetti Rilevanti**: elenco contenente l’indicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 19, par.5 del Regolamento MAR.

**Giorni Lavorativi**: i giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali).

**Investor Relations**: la funzione “Investor Relations” della Società.

**Liquidatore Unico**: indica il Liquidatore Unico pro tempore della Società.

**Operazioni dei Soggetti Rilevanti**: le operazioni definite all'art. l del Codice e di cui all'art. 19 del Regolamento MAR.

**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**: le persone definite all'art. 3.1 del Codice e di cui all'art. 3, par.1, punto 26 del Regolamento MAR.

**PR/SGT:** la struttura “Legale e Societario”.

**Regolamento Delegato**: Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 n. 2016/522.

**Regolamento Emittenti**: il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

**Regolamento MAR**: il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 Aprile 2014, n. 596 / 2014.

**Società o Autostrade Meridionali**: Autostrade Meridionali S.p.A. in Liquidazione

**Soggetti Rilevanti**: i soggetti definiti all'art .3 del presente Codice e di cui all'art. 19, par.1. MAR.

**TUF**: il Decreto Legislativo 24 febbraio, n.58 e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa, inoltre, che ai fini del Codice per strumento finanziario si intende uno strumento finanziario quale definito nell’art. 4, par.1 punto 15), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Sono rilevanti, ai fini del presente Codice, gli strumenti finanziari (anche di debito) emessi dalla Società e negoziati – e per i quali la Società ha richiesto o autorizzato l’ammissione alla negoziazione- presso un mercato regolamentato, un MTF o un OTF.

# **2. PREMESSA**

I1 Liquidatore Unico di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione (nel seguito anche “Società”) ha approvato il presente Codice al fine di disciplinare gli obblighi informativi nei confronti della Società e del mercato relativi alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti, come di seguito definite.

Il Codice deve essere applicato e interpretato in conformità agli orientamenti di tempo in tempo espressi dall’ESMA (*ivi incluse le Questions and Answer on the Market Abuse Regulation*) e dalla Consob, per quanto di rispettiva competenza.

Le regole contenute nel Codice hanno efficacia cogente nei confronti dei destinatari delle medesime, secondo quanto di seguito specificato.

L'ottemperanza al Codice non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le le Persone ad essi Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

# **3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI**

Ai fini del Codice sono Soggetti Rilevanti:

- il Liquidatore Unico; i Sindaci Effettivi; il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (nel seguito anche “Dirigente preposto”) della Società;

- i Dirigenti con Responsabilità Strategiche individuati ai sensi dell'art. 7 della Procedura Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società, nonché;

- gli eventuali ulteriori soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) di volta in volta individuati ai sensi della normativa applicabile dal Liquidatore Unico, supportato dal Dirigente preposto.

Sono "Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti’’

1. un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
2. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
3. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione del soggetto rilevante in questione;
4. una persona giuridica, *trust* o società di persone:
5. le cui responsabilità di direzione siano rivestite da Soggetto Rilevante o da una persona delle persone indicate ai punti 1), 2) e3),
6. direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante, o da una persona delle persone indicate ai punti 1), 2) e3),
7. costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante, o da una persona delle persone indicate ai punti 1),2) e 3),
8. i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante, o da una persona delle persone indicate ai punti 1, 2,3[[1]](#footnote-1) nonchè
9. gli ulteriori soggetti - siano essi persone fisiche o giuridiche - eventualmente individuati dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

# **4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI**

Ciascun Soggetto Rilevante individuato al paragrafo 3.1 deve notificare per iscritto alle Persone a esso strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi loro spettanti ai sensi dell’art. 19 del Regolamento MAR e deve conservare copia della relativa notifica.

Ciascun Soggetto Rilevante deve comunicare al PR/SGT il nominativo e i dati anagrafici di ciascuna Persona a esso strettamente legate, mediante compilazione del modulo di cui in Allegato 1.

Ciascun Soggetto Rilevante accetta le previsioni del Codice e si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone strettamente legate, mediante sottoscrizione del modulo di cui in Allegato 1.

# **5. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI**

## **5.1 Definizione delle "Operazioni dei Soggetti Rilevanti"**

I Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi strettamente legate sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti:

1. le azioni emesse dalla Società;
2. gli strumenti di debito emessi dalla Società;
3. gli strumenti derivati o altri strumenti collegati a quelli di cui ai punti precedenti,

una volta che l’ammontare complessivo di tali operazioni raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ovvero il diverso importo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile) nell'arco di un anno civile[[2]](#footnote-2).

Una volta che sia stato raggiunto tale ammontare nell’arco di un anno civile, tutte le operazioni dei Soggetti Rilevanti successive dovranno essere notificate alla Società.

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR le Operazioni dei Soggetti Rilevanti successive che devono essere notificate includono:[[3]](#footnote-3)

1. la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata[[4]](#footnote-4)
2. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità,[[5]](#footnote-5)
3. operazioni effettuate nell'ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui (*i)* il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata; *(ii)* il rischio dell’investimento è a carico del contraente; (*iii*) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai sensi dell'art. 10, par. 2 del Regolamento Delegato, le Operazioni dei Soggetti Rilevanti che devono essere notificate includono altresì:

1. le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o lo scambio;
2. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
3. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o esercizio di tali contratti (*equity swap*);
4. le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
5. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario emesso dalla Società;
6. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e le opzioni call, e di *warrants*;
7. la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;
8. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento di debito emesso dalla Società, compresi i *credit default swap*;
9. le operazioni condizionate subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
10. la conversione, automatica o non automatica, di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
11. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
12. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art.19 del Regolamento MAR[[6]](#footnote-6)
13. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("FIA") di cui all’ art. 1 della direttiva 2011/ 61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall’art. 19 del Regolamento MAR;[[7]](#footnote-7)
14. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR[[8]](#footnote-8)
15. le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona esso Strettamente Legata;
16. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o strumenti di debito della Società strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

## **5.2 Modalità di comunicazione alla Consob, alla Società ed al Mercato**

I Soggetti Rilevanti notificano alla Consob e alla Società le Operazioni dei Soggetti Rilevanti compiute da loro stessi o dalle Persone ad essi strettamente legate, utilizzando il modello di cui all'Allegato 2, (ovvero quello previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile), **tempestivamente e comunque non oltre 3 Giorni Lavorativi dalla data in cui sono state compiute.**

La Società, mediante il PR/SGT provvederà, nel rispetto della applicabile normativa, ad informare il mercato delle notifiche ricevute nel termine di 2 Giorni Lavorativi dalla ricezione della notifica, tramite apposito sistema di diffusione delle informazioni regolamentate nonché per la messa a disposizione - sul sito internet della Società e nei termini di legge delle notifiche stesse.

Resta inteso che, laddove i Soggetti Rilevanti ritardino ovvero omettano, anche solo in parte, detta notifica al PR/SGT la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la tardiva o mancata conseguente informativa al mercato.

I Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l’effettuazione delle notifiche alla Consob relative alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti. In tale ipotesi dovranno compilare il modello di cui all'Allegato 2 (ovvero quello di volta in volta previsto dalla normativa applicabile) e trasmetterlo al PR/SGT entro e non oltre 1 Giorno Lavorativo dopo la data dell'Operazione del Soggetto Rilevante, richiedendo che la notifica alla Consob e gli ulteriori adempimenti di cui sopra vengano effettuati dalla Società.

Resta inteso che, laddove i Soggetti Rilevanti ritardino ovvero omettano, anche solo in parte, gli adempimenti di cui sopra, l’effettuazione delle notifiche alla Consob relative alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti graverà unicamente sui Soggetti Rilevanti medesimi e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la tardiva o mancata comunicazione.

# **6. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il PR/SGT è il soggetto preposto all'attuazione del Codice e, per tale attività, risponde direttamente al Liquidatore Unico.

Il PR/SGT procederà alla notifica del Codice ai destinatari degli obblighi previsti nello stesso e redige, aggiornandolo, l'elenco dei Soggetti Rilevanti.

PR/SGT è altresì preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato, nonché, ove richiesto dagli interessati, alla Consob, delle informazioni relative alle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad inoltrare le informazioni relative alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti concluse compilando il modulo di cui all'Allegato 2 e trasmettendo lo stesso a PR/SGT della Società, in uno dei seguenti modi:

* + consegna brevi manu della comunicazione direttamente a PR/SGT negli uffici della Società in Napoli - Via Cintia svincolo Fuorigrotta;
  + o invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [protocollo@pecautostrademeridionali.it](mailto:protocollo@pecautostrademeridionali.it)
  + o trasmissione della comunicazione all’indirizzo fax al numero 081 /7508233;
  + trasmissione della comunicazione via e-mail all'indirizzo e-mail del responsabile IR reperibile sul sito internet: www.autostrademeridionali.it.

PR/SGT fornirà al Soggetto Rilevante un riscontro tempestivo, tramite fax o mail, del ricevimento della comunicazione.

# **7. PERIODI DI BLOCCO**

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere direttamente o indirettamente Operazioni dei Soggetti Rilevanti per conto proprio oppure per conto terzi,

1. nei 30 giorni di calendario precedenti la comunicazione al mercato dell'approvazione, del progetto di bilancio intermedio di liquidazione e della relazione finanziaria semestrale[[9]](#footnote-9); nonché di eventuali ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui diffusione sia obbligatoria in forza della normativa di tempo in tempo applicabile o ai sensi delle regole di Borsa italiana.[[10]](#footnote-10)
2. nei 10 giorni di calendario precedenti la comunicazione al mercato dell'eventuale approvazione su base volontaria delle informazioni periodiche aggiuntive del primo trimestre e dei primi nove mesi dell'esercizio.

Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 5 circa gli obblighi di notifica da parte dei Soggetti Rilevanti delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti tra cui l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (5.1 lett. b) e la conversione, automatica o non, di uno strumento finanziario in un altro (5.1 lett. j) con riferimento alle operazioni effettuate nell'ambito di piani di stock option, stock grant e simili della Società, il divieto durante i periodi di blocco si applica ai termini e condizioni previsti nel Regolamento Delegato.

Inoltre, i Soggetti Rilevanti hanno diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di blocco nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

A tale fine il Soggetto Rilevante deve dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di blocco e, con riferimento specifico all'ipotesi di cui alla lettera a), prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di blocco, chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni durante il periodo di blocco.

La richiesta motivata, da effettuarsi per iscritto al Liquidatore Unico e, per conoscenza, al PR/SGT con il massimo anticipo possibile, dovrà contenere una descrizione dell’operazione e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

# **8. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Per un’indicazione delle sanzioni penali applicabili in relazione a condotte riconducibili ad "abuso di mercato", si rinvia agli artt. da 184 a 187 del TUF.

Per un’indicazione delle sanzioni amministrative applicabili in relazione a condotte riconducibili all’*abuso di mercato*, inclusa la violazione dell'art. 19 del Regolamento MAR da parte di persone fisiche o giuridiche, si rinvia agli artt. da 187-*bis* a 187-*septies* del TUF.

In proposito, si rinvia altresì agli articoli 30 e seguenti del Regolamento MAR.

Per i soggetti dipendenti della Società, l’inosservanza potrà altresì assumere rilievo per l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

Per la definizione di informazioni privilegiate, nonché per la loro gestione interna e comunicazione al mercato, si rinvia all'art. 7 del Regolamento MAR nonché alla "Procedura Informazione Societaria al Mercato" adottata dalla Società e disponibile sul sito internet all’ indirizzo: <http://www.autostrademeridionali.it/it/investor-relations/governance>

# **9. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ**

Ai sensi dell’art. l87-quinquies, comma 1 del TUF, l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma *1-bis* del TUF, nel caso in cui sia connessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento MAR:

1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzava dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, 1a gestione e il controllo dello stesso;
2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

In relazione agli illeciti in questione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del

D. Lgs. 8/6/2001, n. 231.

# **10.REPORTISTICA**

Il PR/SGT predispone e trasmette al Liquidatore Unico e/o agli organi di controllo interno, su richiesta di questi ultimi, i report riepilogativi relativi alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti.

# **11. PRIVACY**

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. 101/2018 ("Normativa Privacy Applicabile"), si informa che i dati personali relativi alla tenuta dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e all'effettuazione di operazioni rilevanti ai sensi della normativa comunitaria e/o nazionale, saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico da parte della Società in conformità alla Normativa Privacy Applicabile, alle procedure aziendali in materia di privacy e nel rispetto delle misure di sicurezza aziendali al riguardo. I1 trattamento anzidetto sarà effettuato al fine di porre in essere gli adempimenti prescritti dalla legge.

I dati, ove ne ricorrano i presupposti di legge dettati anche dalla normativa tempo per tempo vigente, potranno dover essere comunicati a pubbliche amministrazioni ed in particolare alla Consob e al mercato.

Per maggiori informazioni riguardo le modalità del trattamento, i soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati e per esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy Applicabile può essere consultata l’informativa privacy estesa acclusa all’allegato 1 del presente Codice.

# **12. MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Il Liquidatore, con il supporto delle strutture competenti, valuta periodicamente l'adeguatezza del presente Codice e ha facoltà di apportare al Codice medesimo le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e/ o aziendali di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo di Autostrade Meridionali.

Codice di comportamento

lnternal Dealing

# **Allegato 1**

**Dichiarazione di accettazione del Codice di comportamento Internal Dealing (il "Codice")**

il sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_

residente in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella

qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e come tale incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del

Codice di Autostrade Meridionali S.p.A. in Liquidazione (**la "Società**"),

* preso atto di essere stato inserito/a nell’ Elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al Codice;
* attestando di avere ricevuto copia del Codice e di averne letto e compreso le disposizioni;
* consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa e dal Codice e, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

**tutto ciò premesso**

* dichiara di aver ricevuto il Codice e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso;
* dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel suindicato Codice e a renderle note alle Persone Strettamente Legate, a esso riconducibili nei termini di cui al Codice stesso;

indica i seguenti recapiti personali:

n. tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

n. Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili alle quali si impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del Codice di Comportamento e di conservare copia della notifica:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cognome e nome/  Denominazione sociale (\*) | Luogo e data di nascita/  Indirizzo della sede sociale (\*) | Codice fiscale | Tipo di legame |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* Per le persone giuridiche.

- Si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate;

- dichiara di aver preso atto dell’informativa resa dalla Società circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione

Luogo / Data Firma

­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice di comportamento

Internal Dealing

***Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016***

Autostrade Meridionali S.p.A. in Liquidazione (di seguito "Autostrade Meridionali"), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento**"), che i dati personali acquisiti saranno utilizzati per l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Internal Dealing.

**Dati personali e finalità del trattamento**

I dati personali oggetto di trattamento consistono nel suo nome, cognome e codice fiscale il cui uso è strettamente correlato alle finalità di cui in premessa.

E, inoltre, previsto il trattamento dei dati di tipo anagrafico di persone a lei strettamente legate (coniuge, conviventi, figli maggiorenni) come previsto dalla normativa richiamata in premessa. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento, non è richiesto il suo consenso in quanto i dati personali sono necessari per dare esecuzione a misure di tipo contrattuale e precontrattuale nonché necessarie per adempiere ad un obbligo legale al quale Autostrade Meridionali, come titolare del trattamento, è tenuta.

In particolare, i dati saranno trattati esclusivamente per (i) la tenuta dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e (ii) per l'esecuzione delle comunicazioni previste dalla legge in relazione all'eventuale compimento da parte Sua o di una persona a Lei associata di operazioni rilevanti per la disciplina comunitaria e nazionale.

**Modalità di trattamento dei dati personali e tempi di conservazione**

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali| in modo da garantirne la sicurezza riservatezza.

I dati saranno conservati per le finalità indicate nei limiti previsti dalle normative applicabili e, comunque, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni successivi al compimento dell'operazione.

**Ambito di comunicazione e diffusione**

I Suoi dati potranno essere comunicati, in relazione alle finalità di cui in premessa, esclusivamente a Banche ed istituti di credito, agli organismi di vigilanza (Consob), ovvero ogni altra autorità competente, ove richiesto.

I dati da Lei conferiti saranno oggetto di diffusione attraverso comunicazione al mercato nonché, ad esempio, mediante pubblicazione nella sezione Informazioni Regolamentate del sito web di Autostrade Meridionali, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

**Trasferimento di dati all'estero e diffusione**

Fatte salve specifiche esigenze che saranno concordate di volta in volta, i suoi dati personali non sono oggetto di trasferimento all'estero.

**Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è Autostrade Meridionali S.p.A. in Liquidazione con sede legale in Via G. Porzio 4, isola A/7 C.D.80143 Napoli.

**Diritti dell'interessato**

Autostrade Meridionali, per motivi leciti e fondati e compatibilmente con gli obblighi normativi e contrattuali esistenti, Le riconosce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli arLt.15-22 del Regolamento (l.e. diritto di accesso ai dati personali, rettifica ovvero cancellazione degli stessi, limitazione di trattamento, portabilità dei dati personali, di opposizione).

Inoltre, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

I suoi diritti potranno essere esercitati rivolgendosi via mail a dpo@pec.autostraclemericlionali.it oppure, scrivendo all'attenzione del Data Protection Officer, al seguente indirizzo: Via G. Porzio 4, isola A/7 C.D.80143 Napoli.

Codice di comportamento

lnternal Dealing

# **Allegato 2**

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE

(ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10/03/2016)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata** | | |
| a) | Nome | (Per le persone fisiche: nome e cognome.)  (Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previ sto nel registro in cui è iscritta, se applicabile) | |
| 2 | **Motivo della notifica** |  | |
| a) | Posizione/qualifica | Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziano) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.  Per le persone strettamente legate,  - indicare che la notifica che riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;  - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione | |
| b) | Notifica iniziale/modifica | Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. ln caso di modifica, spiegare l’errore che viene corretto con la presente notifica. | |
| 3 | **Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta** | | |
| a) | Nome | Autostrade Meridionali S.p.A. in Liquidazione | |
| b) | LEI | 81 5600F058E4765F8608 | |
| 4 | **Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate** | | |
| a) | **Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento**  **Codice di identificazione** | | indicare la natura dello strumento:   * un’azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; * una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. * Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottate a norma dell’art. 26 del regolamento (UE) n.600/201 |
| b) | **Natura dell'operazione** | | (Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni elencati nel paragrafo 5.1 del Codice di comportamento lnternal Dealing riportate in nota.  Indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| c) | Prezzoli e volume/i | Prezzo Volume    (Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo sfesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie  Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo tra la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.) |
| d) | Informazioni aggregate   * Volume aggregato * Prezzo | (I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:  - si riferiscono allo stesso strumento finanziario;  - sono della stessa natura;  - sono effettuate lo stesso giorno e  - sono effettuate nello stesso luogo;  Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.)  (Informazioni sui prezzi:  - nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;  - nel caso in cui volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.  Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.) |
| e) | Data dell'operazione | Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata  Utilizzare il formato: AAAA-MM-GG;  ora UTC.) |
| f) | Luogo dell'operazione | (Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MIFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell’Unione in cui l’operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Palamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l’operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare “al di fuori di una sede di negoziazione”). |

NOTE

(\*) I Soggetti Rilevanti e le Persone a essi Strettamente Legate sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti:

1) le azioni emesse dalla Società;

2) gli strumenti di debito emessi dalla Società;

3) gli strumenti derivati o strumenti finanziari collegati alle azioni o strumenti finanziari collegati agli strumenti di debito emessi dalla Società, una volta che l’ammontare complessivo di tali operazioni raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ovvero il diverso importo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile) nell'arco di un anno civile (le "**Operazioni dei Soggetti Rilevanti**").

Una volta che sia stato raggiunto tale ammontare nell'arco di un anno civile, tutte le Operazioni dei Soggetti Rilevanti successive dovranno essere notificate alla Società. Ai sensi dell'art. 19, par.7 del Regolamento MAR, le Operazioni dei Soggetti Rilevanti che devono essere notificate includono:

a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/738/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata; (*ii*) il rischio dell'investimento è a carico del contraente (*iii*) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai sensi dell'art. 10, par. 2 del Regolamento Delegato, le Operazioni dei Soggetti Rilevanti che devono essere notificate includono altresì:

a) le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti (*equity swap*);

d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario emesso dalla Società;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e le opzioni call, e di *warrants*;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento di debito emesso dalla Società, compresi i *credit default swap*;

i) le operazioni condizionate subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;

j) la conversione, automatica o non automatica, di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA di cui all'art. 1 della direttiva 2011/ 61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente legata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

1. Art.3, n. 26 del Regolamento MAR [↑](#footnote-ref-1)
2. L'importo di euro 20.000 è calcolato sommando senza compensazione le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto di ciascuna delle Persone strettamente legate a tali soggetti. [↑](#footnote-ref-2)
3. Gli artt. 19, par. 7, del Regolamento MAR e 10, par. 2, del Regolamento Delegato prevedono anche le seguenti

   Operazioni: l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;

   - l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti finanziari di debito emessi dalla Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

   - operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/"138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui (*i*) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a esso strettamente associata; (*ii*) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (*iii)* il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

   l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;

   - l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti finanziari di debito emessi dalla Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

   - operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/"138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui (*i*) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a esso strettamente associata; (*ii*) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (*iii)* il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. [↑](#footnote-ref-3)
4. Si noti che non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in

   connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in

   garanzia, o altra garanzia analoga, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Le Operazioni dei Soggetti Rilevanti eseguite da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona a esso Strettamente Legata ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

   6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ai sensi dell'art. 19, par. 1 bis del Regolamento MAR, esulano dall'obbligo di notifica le Operazioni dei Soggetti Rilevanti se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: (l) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera 1120% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; (*ll*) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o (*lll*) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona a esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che lo inducano a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui ai punti (*l)* e (*ll*). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la

   Persona a esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni. [↑](#footnote-ref-6)
7. V. nota 7. [↑](#footnote-ref-7)
8. V. nota 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Si veda l’art. 19 par 11, del Regolamento MAR. [↑](#footnote-ref-9)
10. Art. 19, par.11, del Regolamento MAR

    Si veda l’art. 82-ter del Regolamento Emittenti [↑](#footnote-ref-10)